

carattere stagionale, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi;

d) previsione che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, numero 3), presentando al comune territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle previsioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, numeri 4), 5), 6) e 7), e comma 2, secondo periodo, siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione;

e) previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti di vendita esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;

f) individuazione dei casi in cui non sia necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di trattamento alle testate; per i circuiti alternativi alle edicole la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.

2. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere la parola: più.*

#### 3. 1. La Commissione.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

#### 3. 2. La Commissione.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere le seguenti parole: , secondo periodo.*

#### 3. 3. La Commissione.

### (A.C. 3911 - sezione 4)

## ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3911 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 4.

*(Disposizioni transitorie - Abrogazione).*

1. Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, è rilasciata, qualora richiesta, di diritto.

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

**(A.C. 3911 — sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3911 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 5.***(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(A.C. 3911 — sezione 6)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

impegna il Governo

a presentare entro 3 mesi un progetto di riforma organica tendente a riordinare il settore dell'editoria nella sua globalità (libri, giornali quotidiani e periodici) che sta attraversando una grave e preoccupante crisi, considerando la lettura una risorsa importante sia da un punto di vista culturale, sociale ed economico per il Paese.

**9/3911/1.** Novelli, De Murtas, Dalla Chiesa, Monaco, Bianchi Clerici, Romani, Malgieri.

La Camera,

considerata l'urgente necessità di una riforma complessiva dell'informazione e dell'editoria;

considerato il preoccupante calo di copie vendute di quotidiani in Italia;

considerato il valore culturale e democratico della stampa, come strumento di partecipazione e di crescita civile del paese;

considerata la fase di sperimentazione di 18 mesi che si apre sulla nuova normativa per i punti vendita dei giornali;

considerato il ruolo che la televisione può svolgere per l'incremento della lettura dei giornali e dei periodici;

impegna il Governo

a predisporre una convenzione con le maggiori emittenti televisive italiane, per la produzione di programmi, anche in accordo con i Ministeri della pubblica istruzione e della comunicazione, che sollecitino i cittadini e in modo particolare i giovani, alla lettura di quotidiani, di periodici e di libri.

**9/3991/2.** Michelini, Aprea.

**PROPOSTE DI LEGGE: PISAPIA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA E DI MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AFFETTI DA GRAVE INFERMITÀ, DA AIDS CONCLAMATO O DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA (4010); CORLEONE: NORME IN TEMA DI INCOMPATIBILITÀ DEL REGIME CARCERARIO PER I MALATI DI AIDS (154)**

**(A.C. 4010 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale).*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis il giudice, quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso le strutture di cui al medesimo comma 4-bis o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può disporre la misura della custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

4-quinquies. In caso di ripetute e ingiustificate inosservanze del programma di cui al comma 4-bis, il giudice può applicare la misura della custodia cautelare in carcere ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 1, capoverso 4-quinquies sopprimere la parola: e ingiustificate.*

**1. 1.** La Commissione.

**(A.C. 4010 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Introduzione dell'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

1. Dopo l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo

13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

« ART. 47-*quater*. — *Misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone in stato di grave infermità fisica ovvero affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.* — 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-*ter* possono essere applicate, anche oltre i limiti massimi di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore nei confronti di:

a) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2), del codice penale;

b) coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e assistenza presso i servizi o le strutture sanitarie autorizzate.

2. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1 gli interessati devono proporre istanza, corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.

5. Nei casi previsti dal comma 1 il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio, ovvero in caso di ripetute e ingiustificate inosservanze del programma.

7. Alle misure adottate ai sensi del comma 1 non si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 47-*ter*.

8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 47-*ter*.

9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-*bis*, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate ».

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO PISAPIA 2. 1.

*Sostituire le parole:* sono applicate con: possono essere applicate.

**0. 2. 1. 1.** La Commissione.

*Sostituire le parole:* presso i servizi o le strutture sanitarie autorizzate con le seguenti: presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

**0. 2. 1. 2.** La Commissione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*Al comma 1, sostituire il comma 1 del capoverso articolo 47-*quater* con il seguente:* ART. 47-*quater*. 1. Le misure pre-

viste dagli articoli 47 e 47-ter sono applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e di assistenza presso i servizi e le strutture sanitarie autorizzate.

*Conseguentemente al comma 2 del capoverso dell'articolo 47-quater, sopprimere le parole: nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1.*

#### 2. 1. Pisapia.

*Al comma 1, capoverso articolo 47-quater, al comma 2 sostituire le parole: nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1 gli interessati devono proporre istanza, corredata con le seguenti: L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata.*

#### 2. 2. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso articolo 47-quater, comma 3, dopo la parola: contenere inserire la seguente: anche.*

#### 2. 3. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso articolo 47-quater, comma 6, sopprimere la parola: e ingiustificate.*

#### 2. 4. La Commissione.

*Al comma 1, capoverso 47-quater, sopprimere il comma 7.*

#### 2. 5. La Commissione.

### (A.C. 4010 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO ORIGINARIO

#### ART. 3.

*(Definizione dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria).*

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e

giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria tenendo conto del numero complessivo e della tendenza di decrescita dei linfociti C4, della carica virale e dell'indice di *Karnofsky*.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le procedure diagnostiche e medico-legali per l'accertamento dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:* Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per i loro accertamenti.

#### 3. 1. Pisapia.

### (A.C. 4010 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO ORIGINARIO

#### ART. 4.

*(Introduzione dell'articolo 211-bis del codice penale).*

1. Dopo l'articolo 211 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 211-bis. — *Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza.* — Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147 ».

**(A.C. 4010 — sezione 5)****ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Abrogazioni).*

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 146 del codice penale, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, è abrogato.

2. L'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE****ART. 5.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente: 2.* All'articolo 286 il primo comma è sostituito dal seguente: "Non può essere mantenuta

la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che abbia in corso o intenda intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie impegnate o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS. Negli altri casi l'incompatibilità con la detenzione in carcere per infezione da HIV è valutata dal giudice tenendo conto del residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento sullo stato di salute può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: È abrogato il secondo comma dell'articolo 286-*bis*.*

**5. 1.** Pisapia.

*Sostituire il comma 2, con il seguente: 2.* I commi 1 e 2 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.

**5. 2.** La Commissione.

**MOZIONE ANGHINONI ED ALTRI N. 1-00312 IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DI FIORI DALLA COLOMBIA**

**(Sezione 1 - Mozione)**

La Camera,

premesso che:

l'Italia, nonostante la forte vocazione floricola, importa il 14 per cento della produzione nazionale colombiana di rose recise, per un valore che si aggira sui 30 miliardi;

le importazioni dalla Colombia non si esauriscono nel commercio delle rose recise, ma interessano anche altri tipi di fiori, in particolare garofani e crisantemi;

le massicce importazioni di fiori extracomunitari hanno pesantemente intaccato l'economia floricola del nostro Paese, stimabile in circa l'8 per cento dell'intera produzione lorda venduta nazionale;

secondo la denuncia dei comitati spontanei ortoflorovivaisti (« Cobas » dei fiori) ripresa anche da alcuni organi di stampa (si veda *La Padania* del 17 settembre 1998) la Colombia utilizzerebbe come manodopera del comparto la bellezza di 6 mila giovani di età media non superiore ai 12 anni, su un totale di 70 mila addetti;

i dati di cui sopra sono confermati dall'*U.S. Department of Agriculture* di Washington (il ministero dell'agricoltura statunitense);

l'Unione europea e lo stesso Governo italiano si sono più volte impegnati nel sostenere la lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile;

la Germania ha recentemente adottato misure restrittive nell'importazione di prodotti lavorati da manodopera minorile;

gli stessi « Cobas » dei fiori non solo hanno denunciato l'utilizzo di minori nella lavorazione dei fiori, ma hanno anche messo in evidenza come queste coltivazioni vengano effettuate con l'uso di presidi fitosanitari da tempo vietati nell'Unione europea, come ad esempio il Ddt;

spesso e volentieri i fiori importati dalla Colombia sono veicolo di trasmissione di parassiti molto dannosi per le nostre produzioni i quali, tra l'altro, ostacolano fortemente lo sviluppo della lotta integrata portata avanti dai produttori italiani;

anche il Governo giapponese, una volta verificata l'effettiva gravità del problema, ha deciso l'istituzione di un proprio ufficio fitosanitario in Bogotà con il compito di rilevare la presenza di agenti patogeni nei prodotti floricoli in partenza per il Giappone stesso (nei due ultimi anni è stato bloccato quasi il 50 per cento dell'intero volume di prodotto destinato all'importazione giapponese);

impegna il Governo:

a verificare prontamente quanto descritto in premessa ed a informarne il Parlamento;

a promuovere e a continuare iniziative adeguate in sede comunitaria affinché vengano svolte le opportune azioni presso

il governo della Colombia in merito al rispetto delle clausole sociali (relative in particolare al lavoro minorile) e ambientali (relative in particolare ai problemi fitosanitari e d'altro genere), procedendo nel contempo all'intensificazione dei controlli alle frontiere da parte di tutti i Paesi membri;

a disporre rigorosi controlli presso i punti di entrata nazionale riferendo al

Parlamento sull'andamento delle importazioni e sui risultati degli accertamenti sulle partite di fiori provenienti dalla Colombia.

(1-00312) « Anghinoni, Chiappori, Vascon, Parolo, Gnaga, Balocchi, Baral, Oreste Rossi, Pittino, Terzi ».

(25 settembre 1998)

(Testo riformulato)